



Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dei rischi accessori.

Il presente Set informativo è costituito da:

- **DIP: Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;**
- **DIP Aggiuntivo R.C. Auto: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;**
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento

- **Condizioni di Assicurazione 07/2023**
- **DIP e DIP Aggiuntivo 18/06/2025**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e i rischi accessori

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: GENERALI SEI IN AUTO - ALTRI VEICOLI



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i Rischi di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione del Veicolo assicurato (Autobus e Macchine operatrici).



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. Massimali minimi per legge sono: € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. Il Contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un Premio più alto.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ✓ ai danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel caso di trasporto di vittime della strada;
- ✓ alla responsabilità civile dei terzi trasportati;
- ✓ ai danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose;
- ✓ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico;
- ✓ nel caso di veicoli appositamente attrezzati al trasporto di persone, ai danni involontariamente causati ai vestiti e agli oggetti di uso comune dei trasportati;
- ✓ alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida;
- ✓ ai danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato, qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- ✓ ai veicoli destinati al traino di carrelli appendice;
- ✓ ai veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria;
- ✓ ai rimorchi muniti di targa propria - rischio sosta.

Sono disponibili le seguenti ulteriori opzioni R.C.A.:



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente;
- ✗ causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ causati alla pavimentazione stradale se il Veicolo circola su cingoli o ruote non gommate.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro; e, limitatamente ai danni alle cose:
- ✗ il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ✗ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Generali Italia può agire in rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi quando è applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni in caso di:

✓ Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

✓ Rinuncia alla rivalsa.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo):

✓ Protezione Legale;

✓ Incendio;

✓ Furto e Rapina;

✓ Eventi sociopolitici e atti vandalici;

✓ Eventi naturali;

✓ Cristalli;

✓ Danni accidentali (Guasti Accidentali, Kasko Completa);

✓ Garanzie aggiuntive.

! conducente non abilitato alla guida;

! Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se la circolazione avviene senza rispettare le disposizioni di legge vigenti;

! Veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle regole poste dal Codice della Strada;

! Veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni di legge;

! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

! Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;

! Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

L'assicurazione prevede **massimali, somme assicurate, Franchigie** (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo in caso di Sinistro) e **Scoperti** (ossia la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, **le Franchigie, gli Scoperti e le Rivalsa** sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve

- rendere a Generali Italia dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare;
- comunicare per iscritto a Generali Italia
 - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato;
 - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
- in caso di Sinistro darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento o Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Contraente può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del Premio del 3%.

È possibile pagare il Premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.).

Il Premio è comprensivo di imposte, e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), quando dovuto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di ripensamento Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del Rischio, se il Contraente non vuole sospendere o trasferire il contratto su altro Veicolo, Generali Italia rimborsa, per la sola R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato. Il rimborso è previsto anche se il Contraente sospende il contratto ma non lo riattiva entro 12 mesi ed è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e, se non concordato in modo diverso, ha effetto dalle ore 24: del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; del giorno del pagamento, se pagato dopo.

Se il Premio è frazionato e il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alla scadenza indicata in Polizza.

L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A.; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la Polizza poiché, alla Scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo Premio, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

La richiesta di recesso va fatta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure - tramite PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com.

In caso di recesso, il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori
Settore: AUTOBUS (SETTORE III) - MACCHINE OPERATRICI (SETTORE VI)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Prodotto: GENERALI SEI IN AUTO - ALTRI VEICOLI
Data di aggiornamento: 18/06/2025
Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041 54 92 111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024 € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto: opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il Contraente.

OPZIONI DELLA RCA CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

– **Rinuncia all'azione di rivalsa** in caso di guida o trasporto non conforme, o se il conducente guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE

– **Protezione Legale** per la difesa legale dell'Assicurato in qualità di Proprietario, Locatario in leasing, Usufruttuario, conducente autorizzato e dei trasportati sul Veicolo. Disponibile in due versioni alternative: (i) **Protezione legale Base (massimale per caso assicurativo € 10.000 o € 20.000)**; (ii) **Protezione legale Gold (massimale per caso assicurativo a scelta € 10.000 o € 20.000)**.

– **Incendio:** per i danni al Veicolo causati da Incendio con sviluppo di fiamma, di natura non dolosa. Comprende sempre anche la Garanzia Ricorso terzi.

– **Furto e Rapina** per i danni al Veicolo causati da Furto (totale, parziale o tentato); Rapina; collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina; scasso.

– **Eventi Naturali** per i danni al Veicolo causati da: Inondazioni, Alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio. **L'Allagamento è coperto fino a € 2.000 per Sinistro.**

– **Eventi Sociopolitici e Atti vandalici** per i danni al Veicolo causati da: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio e atti comunque dolosi.

– **Cristalli** copre le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli rotti (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto).

– **Guasti Accidentali** per i danni al Veicolo causati da collisione contro altro veicolo, persona o animale; caduta di oggetti e materiali; urto; ribaltamento; uscita di strada.

– **Kasko completa** per i danni al Veicolo causati da collisione contro altro veicolo, persona o animale; caduta di oggetti e materiali; urto; ribaltamento; uscita di strada. Per i danni al Veicolo causati da: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio e atti comunque dolosi. Per i danni al Veicolo causati da: Inondazioni, Alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio. **L'Allagamento è coperto fino a € 3.000 per Sinistro.**

– **Ricorso terzi** per i danni causati dal Veicolo per effetto di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante: (i) a cose di terzi, se la garanzia R.C.A. obbligatoria non opera perché sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; (ii) al locale adibito a rimessa appartenente al proprietario del Veicolo, o all'usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio, o al locatario in caso di leasing. **Il massimale per Sinistro e anno assicurativo è pari a € 250.000.**

– **Ricorso terzi e perdite pecuniarie** per i danni causati dal Veicolo per effetto di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante: (i) a cose di terzi, se la garanzia R.C.A. obbligatoria non opera perché sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; (ii) al locale adibito a rimessa appartenente al proprietario del Veicolo, o all'usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio, o al locatario in caso di leasing. **Il massimale per Sinistro e anno assicurativo è pari a € 300.000.** Rimborsa le spese per i casi e nei limiti indicati alla Sezione 9 del Capitolo 2, pag.42, art.9.1 del Set Informativo disponibile su www.generali.it.

La **colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, e delle persone con loro Coabitanti, loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo è **compresa per tutte le garanzie tranne Incendio.**



Che cosa NON è assicurato?

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Per tutte le garanzie non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo (tale esclusione non è prevista per la garanzia Eventi Naturali).

– **Protezione Legale** non opera per procedimenti in materia fiscale e amministrativa e se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o per fuga o omissione di soccorso; guida dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope o in stato di Ebbrezza (alcol > 1,50 g/l); guida con patente non valida o irregolare (l'esclusione non vale se il rinnovo avviene entro 90 giorni); guida un veicolo non assicurato o difforme rispetto all'immatricolazione.

Nella **Protezione legale Base** non opera anche per sanzioni amministrative; infrazioni al Codice della strada; Controversie di natura contrattuale.

Rischi esclusi

– **Incendio** non opera per i danni subiti dal Veicolo a causa di incendio doloso di terzi; i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma. Non opera per i danni subiti dal Veicolo assicurato (per la garanzia Ricorso terzi).

– **Furto e Rapina** non opera per i danni alle parti meccaniche, elettriche o elettroniche a seguito di circolazione successiva al Furto in assenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.

– **Eventi Naturali** non opera per i danni agli accessori aggiuntivi non di serie non compresi nel valore assicurato.

– **Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici** non operano per i danni da circolazione.

– **Cristalli** non opera per rigature e segnature e per danni al Veicolo causati dalla rottura dei cristalli; danni a specchi retrovisori e fanaleria.

– **Ricorso terzi e Perdite Pecuniarie** non opera per i danni subiti dal Veicolo; causati da Incendio doloso di terzi o da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma.



Ci sono limiti di copertura?

– Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

– **Protezione Legale** non comprende le spese: non concordate con D.A.S.; per incarichi non concordati con D.A.S. per gestione controversie prima dell'azione in giudizio; per attività non effettuate dal legale o non dettagliate in parcella; che eccedono i parametri forensi; di viaggio e soggiorno dell'avvocato; a carico di altri soggetti debitori; rimborsate dalla controparte; diverse da quelle legali, peritali e processuali; ulteriori se la controversia si conclude con Transazione non concordata con D.A.S.; per sanzioni, multe o ammende; per oneri fiscali, salvo IVA se indetraibile; eccedenti le limitazioni previste in caso di arresto o minaccia di arresto o procedimento penale all'estero; per legale domiciliatario superiori a € 3.000. Sono previste limitazioni territoriali specifiche. Per la **Protezione legale Gold** la garanzia non opera: per opposizione a sanzione amministrativa non collegata a Incidente stradale; se l'oggetto della controversia vale meno di € 210; per spese eccedenti € 500 sostenute per il corso per recuperare i punti patente e € 1.000 per sostenere esame di idoneità.

– **Incendio - Ricorso terzi e perdite pecuniarie** non operano per i danni causati da: tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; eventi atmosferici e terremoto; partecipazione a gare o competizioni. Inoltre, la garanzia **Ricorso Terzi** non opera per i danni a persone e cose trasportate. **Perdite pecuniarie** non opera per tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi, eventi naturali e terremoto; partecipazione a gare o competizioni.

– **Furto e Rapina** non opera per i danni causati da eventi naturali e terremoto.

– **Eventi Naturali** non opera per i danni causati da: tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi e terremoti. Gli eventi che hanno causato il danno devono essere riscontrabili allo stesso momento nei dintorni.

– **Eventi Sociopolitici - Atti Vandalici** non operano per i danni causati da eventi naturali e terremoto. Per Eventi Sociopolitici gli eventi che hanno causato il danno devono essere riscontrabili allo stesso momento nei dintorni.

– **Cristalli** non opera per i danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni.

– **Guasti Accidentali** non opera per i danni: causati da conducente non abilitato alla guida o che in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o psicofarmaci; accaduti in occasione di gare o competizioni sportive di circolazione fuori dai tracciati stradali, di circolazione su piste o in Aree aeroportuali; causati da materiali o animali trasportati; accaduti durante traino attivo o passivo o operazioni di carico o scarico; conseguenti a Furto o Rapina; causati tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; da eventi atmosferici e terremoto.

– **Kasko Completa** non opera per i danni: causati da conducente non abilitato alla guida o che in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o psicofarmaci; accaduti in occasione di gare o competizioni sportive di circolazione fuori dai tracciati stradali, di circolazione su piste o in Aree aeroportuali; causati da materiali o animali trasportati; accaduti durante traino attivo o passivo o operazioni di carico o scarico; conseguenti a Furto o Rapina; causati tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; da eventi atmosferici da terremoto.

Le garanzie accessorie - tranne Protezione legale (Base e Gold), - non operano per i danni causati da guerra, occupazione militare, insurrezione; da radioattività.

Per le garanzie **Guasti accidentali e Kasko completa** - non sono assicurati i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di Franchigie, Scoperti (e relativo minimo), indicati in Polizza. Per le garanzie Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici presso le carrozzerie convenzionate si dimezza la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo). Inoltre, per la garanzia Cristalli, la Franchigia si azzerà ricorrendo ai centri convenzionati specializzati nei cristalli. Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, la Franchigia è raddoppiata; il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, imprese e/o altri enti, proprietari e/o utilizzatori dei veicoli assicurati (Autobus e Macchine operatrici) che: (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto; (ii) vogliono assicurare il Veicolo per i Rischi accessori; (iii) vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'Assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo; (iv) vogliono assicurare perdite pecuniarie in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo; (v) vogliono assicurare il conducente del Veicolo e i trasportati in caso di Infortunio, anche mortale, derivante dall'utilizzo del Veicolo. Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni di: protezione dei beni, protezione del patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 12,74% del Premio imponibile di Polizza.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; – tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; – via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali Italia. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica.</p> <p>È inoltre possibile attivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – perizia contrattuale per le controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie per i danni diretti al Veicolo e su questioni mediche della garanzia Infortuni. Le Parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante per le Parti. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generalitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la Sede Legale di Generali Italia; – arbitrato in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le garanzie di Tutela Legale le Parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; – procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)


REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per la R.C.A (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 12,50% per Tutela legale.; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket- antiusura) per le altre garanzie.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; PAGARE LE RATE DI PREMIO INFRA-ANNUALI DOVUTE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO; CHIEDERE DI ESSERE CONTATTATI PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Generali Sei in Auto - Altri Veicoli



Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Sei in Auto Altri Veicoli.

- **Il Tuo Contratto** (Il certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'incidente);
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative mi assicuro? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);
- **Aree di protezione** del tuo contratto. All'interno troverai tre aree di protezione distinte per colore che raggruppano le garanzie che fanno parte di ogni area.

Sezioni 1-4

- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto e Rapina
- Garanzia Eventi Naturali (clausola 71)
- Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21)

Sezioni 5-8

- Garanzia Cristalli (clausola 45)
- Garanzia Guasti Accidentali (clausola GU)
- Garanzia Kasko Completa (clausola 32)
- Garanzia Ricorso terzi (clausola RT)

Sezioni 9-10

- Garanzia Ricorso terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A)
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Sezioni 1-4

- Garanzia R.C.A.
- Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Protezione Legale
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



In più per te

Riquadri o box esplicativi di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. Tali box non hanno valore contrattuale. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali.**

Il tuo contratto

Come sono fatti e come si leggono



Il certificato di assicurazione

Il certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.

 GENERALI	POLIZZA Agenzia Generale di - CODICE GESTORE CONTRAENTE COD. CLIENTE	
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N°	QUIETANZA DI PAGAMENTO	Pagamento avvenuto il _____ alle ore _____ Firma dell'Agente/Incaricato _____
Contraente C.F./P. Iva Domicilio/Sede Tipo Veicolo Marca e Mod. Veicolo Targa/Telaio Cod. Veicolo Edizione Infocar ***** Periodo di Copertura Dalle del _____ Alle 24:00 del _____	Premio RCA globale € di cui SSN € di cui imposte RCA € Premio Incendio/Furto € Premio Altre garanzie € di cui imposte I/F e altre garanzie € TOTALE PREMIO RATA €	% Fies. RCA % % Provvigione RCA % Provvigione RCA €
INFORMAZIONI DI CONTRATTO	Valore Veicolo € Valore Accessori € Frazionamento	Forma Tariffaria
<small>Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.</small>		

Come si legge il tuo contratto

La polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **contraente***, sull'**intestatario al P.R.A.****, sugli elementi di rischio e sulle garanzie acquistate.



La nostra soluzione alle tue esigenze
Polizza n. Targa / Telaio n. TARGA
Ed. fascicolo informativo n.72023 Mod. N.G211500.723

Agenzia Generale di AGENZIA
 COD
 INDIRIZZO_AGE
 EMAIL_AGE
 TELEFONO
 CONSULENTE
 0000
 CODICE

Coerenza del prodotto Assicurativo

Sono interessato a sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura dei rischi connessi ai danni al veicolo con le seguenti garanzie:

RC Auto Furto Altro
 Incendio Kasko / Collisione

Sono interessato ad una polizza con dispositivo tecnologico e/o elettronico

Sì No

Sono consapevole che le indicazioni di cui sopra sono finalizzate alla valutazione di coerenza del prodotto e non costituiscono il contenuto della polizza che resta regolato dalle condizioni contrattuali.

Dati contrattuali di polizza

DECORRENZA Dalle ore 24:00 del 19/04/2018 Contraente	FRAZIONAMENTO Annuale	SCADENZA PRIMA RATA Ore 24:00 del 19/04/2019	TERMINE CONTRATTO Ore 24:00 del 19/04/2019
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE / COGNOME NOME Intestatario al P.R.A. o locatario		COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE / DESCRIZIONE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA / VALORE
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE / COGNOME NOME Veicolo		DATA DI NASCITA / DATA	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE / VALORE
TIPOLOGIA AUTOBUS POSTI MOTRICE 55	USO Servizio di linea interurbano CODICE VEICOLO 0400	MARCA/MODELLO VALORE VALORE VEICOLO € 25.000	DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE / VALORE Benzina

Dati assicurativi

FORMA TARIFFARIA TARIFFA FISSA Art. 134, co. 4 bis, CAP No	PROVENIENZA POLIZZA GRATUITA NO
---	---------------------------------------

Allegati

Faranno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
QUIETMOB.MOD1538_APPRYACC.

Premi e garanzie

	Premio di rata irripetibile	Imposta
PROTEZIONE RCA / PATRIMONIO		
Responsabilità civile auto (CL BM) Massimale €	€	€
Comprende Rinuncia all'azione di rivalsa		

Premio semestrale

Premio annuale totale

Dati contraente **2**

Dati proprietario **3**

Elementi di personalizzazione tariffaria **4**

Massimale R.C.A. **6**

Composizione premio e oneri fiscali **8**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Periodo di copertura

5 Classe di merito

7 Clausola R.C.A.

9 Premio di Rata

* **contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **intestatario al P.R.A.** - Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sul veicolo assicurato (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(Modello di Constatazione Amichevole di Incidente)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di incidente. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

1 ← **1** Data e luogo dell'incidente

→ **2** Testimoni

← **3** **3** Nome e dati dei contraenti/assicurati

← **4** **4** Targhe dei due veicoli coinvolti

← **5** **5** Denominazione delle Compagnie e numeri di polizza

← **7** **7** Nome e dati dei conducenti

→ **6** **6** Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente

→ **8** **8** Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo

→ **9** **9** Intervento Organi di Polizia

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso d'incidente

1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale d'emergenza. Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute. Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.

Numeri Generali Italia


800 880 880 dall'Italia

02 82 95 1155 dall'estero

Numeri Utili

112 Numero di emergenza unico europeo

113 Pol. di Stato
115 Vig. del Fuoco
118 Em. Sanitaria



4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia Generali, oppure telefona al **numero verde 800 880 880**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Per maggiori informazioni visita il sito internet www.generali.it.

5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Non hai a bordo il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)

Introduzione e premessa contrattuale




Il contratto presta le garanzie relative alla proprietà e all'utilizzo di mezzi di trasporto:

- concordate e indicate nel documento di polizza;
- descritte nelle rispettive sezioni di questo Set informativo.

Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Indice



Definizioni

pag. 10

Norme comuni a tutte le garanzie

pag. 15

Quando e come devo pagare?

pag. 15

Art. 1 Pagamento del premio

pag. 15

Quando comincia la copertura e quando finisce?

pag. 16

Art. 2 Decorrenza della garanzia

pag. 16

Art. 3 Durata dell'assicurazione

pag. 16

Art. 4 Proposta di rinnovo

pag. 16

Art. 5 Diritto di ripensamento

pag. 16

Dove vale la copertura?

pag. 17

Art. 6 Estensione territoriale

pag. 17

Con quali condizioni operative mi assicuro?

pag. 17

Art. 7 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti
Aggravamento del rischio

pag. 17

Art. 8 Gestione del contratto

pag. 17

Art. 9 Clausole di vincolo

pag. 19

Art. 10	Altre assicurazioni	pag. 19
Art. 11	Oneri a carico del contraente	pag. 20
Art. 12	Rinvio a norme di legge	pag. 20
Art. 13	Comunicazione tra le parti	pag. 20
Art. 14	Area Clienti - Home Insurance	pag. 20
Art. 15	Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	pag. 20
	Come posso presentare i reclami e le controversie?	pag. 20
Art. 16	Modalità di reclamo	pag. 20
Art. 17	Foro competente	pag. 21


Capitolo 1 Protezione del patrimonio pag. 22

Sez. 1	Garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 22
Sez. 2	Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 26
Sez. 3	Garanzia Protezione Legale	pag. 26
Sez. 4	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 29

Capitolo 2 Protezione del veicolo pag. 35

Sez. 1	Garanzia Incendio	pag. 35
Sez. 2	Garanzia Furto e Rapina	pag. 36
Sez. 3	Garanzia Eventi Naturali (clausola 71)	pag. 37
Sez. 4	Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21)	pag. 38
Sez. 5	Garanzia Cristalli (clausola 45)	pag. 38
Sez. 6	Garanzia Guasti Accidentali (clausola GU)	pag. 39
Sez. 7	Garanzia Kasko Completa (clausola 32)	pag. 40
Sez. 8	Garanzia Ricorso terzi (clausola RT)	pag. 41
Sez. 9	Garanzia Ricorso terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A)	pag. 42
Sez. 10	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 44

Definizioni



Accessori	Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a. di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b. optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.
Agenzia	L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.
Allagamento	Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.
Alluvione	Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d'acqua.
Apparecchi audiofonovisivi	Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purché stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).
Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Aree aeroportuali	Le aree di rullaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
Aree private	Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.
Assicurato	Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto. Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attestato di rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo rischio R.C.A. assicurato.

Auto Rischi Diversi	Indica le garanzie danni al veicolo accessorie.
Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Certificato di Assicurazione	Il documento, rilasciato dalla Compagnia, che contiene: la denominazione della Stessa; il numero di polizza; la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. È il documento che comprova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione ed è obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.
Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde	Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sullo stesso Certificato.
Classe di merito (interna)	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A. e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)	Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Compagnia	Generali Italia S.p.A.
CONSAP	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Contraente	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danni Diretti	I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in Polizza.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito.
Danno totale e parziale	Si intende il danno quando il veicolo: <ul style="list-style-type: none"> - in seguito a furto o rapina o altri eventi assicurati, non è stato ritrovato; - in seguito ad eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, e l'assicurato provvede alla demolizione del relitto. <p>In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.</p>
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Delitto	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).

Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici o di stupefacenti.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Frana	Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Furto	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Per Furto Totale si intende il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato. In tutti gli altri casi il furto si intende parziale.
Guasto	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Impianti satellitari	Gli impianti elettronici di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.
Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente	Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto derivante dalla circolazione stradale.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A.
Inondazione	Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti.
Mezzi di trasporto	Mezzi meccanici destinati al trasporto di persone che possono essere guidati o comandati a distanza.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il contraente e la Compagnia.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	La somma dovuta dal contraente alla Compagnia.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Responsabilità principale	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.
Risarcimento diretto	La procedura, prevista dall'Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l'incidente ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purché si tratti di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa	Il diritto della Compagnia a recuperare nei confronti dell'assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale	La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno, mese ed anno, alla data di termine del contratto.
Scoperto	L'importo contrattualmente pattuito espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Protezione Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
Sinistri penalizzanti	I sinistri pagati con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria, qualora l'assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
Smottamento	Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).
S.S.N.	Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.
Struttura Organizzativa (solo per la sezione Ricorso Terzi e perdite pecuniarie)	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, provvede per conto della Compagnia all'erogazione della prestazione Richiesta documenti prevista nella garanzia Ricorso Terzi e Perdite pecuniarie entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.

Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Tempesta	Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.
Tromba d'aria	Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano	Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.
Valore a nuovo	Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Eurotax, o, in assenza di quotazione del veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore, disponibile al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con limite del degrado del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico, della strumentazione di bordo, degli arredi interni, della batteria, delle gomme, del navigatore satellitare, degli apparecchi audiofonovisivi.
Valore commerciale	Il prezzo realizzabile secondo Eurotax, o in assenza di quotazione del veicolo, secondo le riviste specializzate del settore vendendo il veicolo a una determinata data, al netto dell'eventuale valore residuo. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado.
Veicolo	Autobus e macchine operatrici in genere.
Vendita a distanza	Si intende la vendita effettuata interamente tramite tecniche di contatto con la clientela che non prevedono la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Norme comuni a tutte le garanzie



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del premio

Il contraente è tenuto a pagare il premio per l'intero periodo assicurativo, anche se è stato concordato il frazionamento in rate. Il pagamento può essere effettuato presso l'agenzia o la sede di Generali Italia.

Il pagamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalle norme:

- in denaro contante:
 - nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la Responsabilità Civile auto;
 - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto che riguarda le sole garanzie accessorie;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

A pagamento ricevuto, l'agenzia rilascia al contraente:

- la polizza;
- il certificato di assicurazione;
- la quietanza con indicazione della data del pagamento; e, se la quietanza non è digitale, la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il premio;

- il Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.).

A richiesta del contraente Generali Italia rilascia nuovamente il certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (previo impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione del contraente circa l'evento accaduto)⁽¹⁾.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Salvo diverso accordo, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto non ha più effetto dalle 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in polizza; se entro questi 15 giorni il contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo rischio il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione, Generali Italia può mettere a disposizione del contraente presso l'agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del premio con conseguente ritiro della quietanza **implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza che rispondano comunque ai bisogni del contraente o non influiscano su di essi.**

Il contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e certificato di assicurazione.

Dopo il pagamento del premio, attendi di ricevere il certificato di assicurazione, indispensabile per poter circolare con il veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato



Art. 5 - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso o all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com), impegnandosi a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde).

Ricevuta la richiesta di recesso Generali Italia rimborsa al contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

(1) Art.12 del Reg.lsvap 13/2008.

Dove vale la copertura?

Art. 6 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nel Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Se il contratto al quale è collegato il Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il **contraente deve distruggere immediatamente il Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde**.

Con quali condizioni operative mi assicuro?

Art. 7 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio

Affinché il rischio venga correttamente valutato, quando si conclude il contratto il **contraente deve fornire le necessarie dichiarazioni**.

Il contraente deve inoltre comunicare a Generali Italia ogni variazione delle circostanze, successive alla stipula del contratto, **che comportano un aggravamento del rischio assicurato**, quali, per esempio:

- cambi di residenza dell'intestatario al P.R.A.;
- cambi del locatario del veicolo assicurato.

Se il contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere del tutto o in parte il diritto al risarcimento nonché subire la cessazione stessa dell'assicurazione⁽²⁾; in questo caso, se pattuita la garanzia R.C.A., Generali Italia esercita, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla normativa⁽³⁾.

Art. 8 - Gestione del contratto

8.1 Cessazione del rischio

Il contraente deve comunicare a Generali Italia se il rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto totale o rapina.

In tali casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.

Se pattuita la garanzia R.C.A., il contraente, **che si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato, può richiedere una di queste opzioni:**

(2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

(3) Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

a. Trasferimento del contratto su altro veicolo

Il contratto è reso valido per altro veicolo della medesima classificazione di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto assicurato (o da questo preso in leasing)⁽⁴⁾.

Generali Italia procede alla sostituzione del contratto, emettendo un apposito documento contrattuale e rende valida la garanzia per il nuovo veicolo.

L'eventuale conguaglio sul premio dovuto per l'annualità in corso viene calcolato sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia R.C.A., e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Generali Italia provvede, limitatamente alla garanzia R.C.A., al rimborso dell'eventuale parte di premio eccedente, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., senza interrompere il periodo di osservazione in corso e senza modificare la scadenza annuale.

b. Sospensione del contratto

Si applicano le regole della sospensione e della riattivazione - vedi - Sospensione e riattivazione del contratto.

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita: il contratto resta valido per il medesimo veicolo e continua in capo all'acquirente; in questo caso viene emessa l'apposita documentazione e l'assicurazione è valida fino alla sua naturale scadenza.

d. Risoluzione del contratto

Solo per la garanzia R.C.A., Generali Italia restituisce la parte di premio pagata e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., calcolando 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; solo nel caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipula del contratto.

8.2 Sospensione e riattivazione del contratto

Sospensione

Se il contraente intende sospendere la garanzia in corso di contratto **deve comunicarlo a Generali Italia impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.** In questo caso Generali Italia emette apposita appendice che deve essere firmata dal contraente.

La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di furto o rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Se il contraente non ha richiesto la riattivazione entro 12 mesi dalla sospensione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da Generali Italia. A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di premio pagata e non usufruita al netto delle imposte e del contributo S.S.N. dal momento dell'ultima sospensione, se la mancata riattivazione è causata da:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto totale o rapina.

(4) Art. 171 Codice delle Assicurazioni Private.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

- di durata inferiore all'anno;
- che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;
- nell'ultimo giorno di validità;
- ceduti.

Riattivazione per lo stesso veicolo

Se non cambiano il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, il contratto è riattivato prorogando la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 30 giorni, non si proroga la scadenza né si procede al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e il **contraente deve pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto**.

Riattivazione per altro veicolo

Quando si riattiva la polizza, fermo quanto sopra, a richiesta del contraente, il contratto è reso valido per un altro veicolo, applicando la disciplina del trasferimento del contratto su altro veicolo,⁽⁵⁾ se:

- il veicolo uscente è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o ha cessato definitivamente di circolare;
- il veicolo entrante è intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, o è da questo locato in leasing⁽⁶⁾.

Osservazione dei sinistri

Se la sospensione è durata almeno 30 giorni, anche il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Art. 9 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- in caso di rateazione del premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidare viene corrisposto⁽⁷⁾ all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo; l'Ente pertanto sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo può essere corrisposto all'assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, **il contraente o l'assicurato devono comunicare** a ciascuno assicuratore gli altri contratti⁽⁸⁾.

Se non lo si comunica si può perdere il diritto al risarcimento.

(5) Vedi a. Trasferimento del contratto su altro veicolo.

(6) Art. 171 Codice delle Assicurazioni Private.

(7) Art.1891 del Codice civile.

(8) Art.1910 del Codice civile.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽⁹⁾.

Art. 11 - Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 12 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 13 - Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di agenzia;
- lettera raccomandata.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente;
- lettera raccomandata.

Art. 14 - Area Clienti - Home Insurance

Per questo contratto Generali mette a disposizione un'Area Clienti (Home Insurance) dove il contraente può consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto.

Dopo la stipula del contratto il contraente può ottenere le credenziali di accesso direttamente registrandosi all'Area Clienti sul sito internet generali.it o scaricando l'App gratuita MyGenerali.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 16 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della Compagnia generali.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

(9) Art.1910 del Codice civile.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 17 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, dell'assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Capitolo 1 Protezione del patrimonio



Sezione 1 Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti stabiliti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

L'assicurazione opera anche per:

- i danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate (**esclusa la vittima stessa**) e del conducente nel caso di soccorso a vittime della strada e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
- la circolazione del veicolo assicurato in aree private, **escluse le aree aeroportuali**;
- la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso**;
- i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, **purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione**;
- la Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al veicolo**;
- la Responsabilità Civile del contraente, del conducente e del proprietario, relativamente ai veicoli appositamente attrezzati al trasporto di persone, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni che derivano da incendio, furto e da smarrimento**;

- g. la Responsabilità Civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida;
- h. i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato, qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

Se ho scelto la combinazione:

- **Massimale per sinistro: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alla persona: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alle cose: € 8.000.000**



In caso di sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Il danno non risarcibile a carico dell'assicurato sarà pari a € 2.000.000.

Inoltre, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per:

- i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
- se dichiarato in polizza, i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli;
- **se il veicolo assicurato è un rimorchio munito di targa propria**, per i danni a terzi che derivano dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per danni che derivano da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione (**rischio sosta**).

Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

Gare e competizioni sportive: non sono assicurati i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽¹⁰⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Circolazione su cingoli: non sono assicurati i danni provocati alla pavimentazione stradale dalla circolazione di macchine operatrici su cingoli.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a. il conducente del veicolo responsabile del sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- b. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- c. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino

(10) Art. 9 del Codice della strada.

al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

d. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c.

Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non opera nel caso di:

- a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b. veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- c. veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- d. veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare le norme;
- e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione;
- f. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;

In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**⁽¹¹⁾.

Cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il risarcimento versato ai danneggiati se l'incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: guida in stato di ebbrezza).



Art. 1.4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

• Forme tariffarie

Sono disponibili, alternativamente tra loro, le seguenti forme tariffarie:

- Franchigia Fissa e assoluta - (clausola 19)

(Applicabile ai veicoli per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)

L'assicurazione è stipulata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Generali Italia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

- Tariffa Fissa - (clausola TF)

(Applicabile ai veicoli per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffa fissa che non prevede variazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

(11) Art. 144 del Codice delle assicurazioni private

• **Attestazione dello stato di rischio**

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, qualunque sia la forma tariffaria, Generali Italia mette a disposizione l'attestato di rischio nell'apposita "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai contraenti. L'attestato di rischio è inoltre disponibile, anche per gli aventi diritto⁽¹²⁾, sull'home page del sito internet (www.generali.it) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'attestato di rischio".

L'attestazione contiene:

- a. la denominazione della Compagnia di assicurazione;
- b. il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c. i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d. il numero del contratto di assicurazione;
- e. dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- i. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j. la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- l. il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato anche in caso di:

- furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'attestato nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

(12) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

Qualora richiesto dal contraente o, se persona diversa, dall'avente diritto, l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, entro 15 giorni dalla richiesta.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

Sezione 2 Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto



Le opzioni operano solo se acquistate.

Art. 2.1 - Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Rinuncia all'azione di rivalsa

Sono disponibili, in alternativa tra loro, le seguenti due opzioni di Rinuncia alla rivalsa:

- **Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (clausola 10)**

In deroga all'Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura? - della sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

- **Rinuncia all'azione di rivalsa (clausola 88)**

In deroga all'Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura? - della sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione;
- se guida una persona che è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

Sezione 3 Garanzia Protezione Legale



Premessa

Secondo la normativa vigente⁽¹³⁾, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it, numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

Protezione legale Base (clausola 83) e Protezione legale Gold (clausola 84)

La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 3.1 - Che cosa è assicurato?

Protezione legale Base (clausola 83)

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.

(13) D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164.

La garanzia opera per:

- a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- b. difendersi in un procedimento penale;
- c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, a seguito di un evento della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
- d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

Protezione legale Gold (clausola 84)

In aggiunta alle garanzie previste dalla Protezione legale Base, la garanzia opera per:

- a. presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa comminata in occasione di un incidente; **tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica dell'incidente e sull'attribuzione della responsabilità;**
- b. sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- c. recupero punti e riesame patente di guida. Se l'assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse dopo la decorrenza della Polizza, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente.

• Chi è assicurato

Le garanzie operano a favore del proprietario o del locatario in leasing o dell'usufruttuario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.

Le garanzie descritte per la Protezione legale Base e per la Protezione legale Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il contraente:

- nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;

• Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in polizza per ciascun sinistro.

- Forma Base (clausola 83 o 83a): è previsto un massimale pari a € 10.000 per caso assicurativo e illimitato per anno.
- Forma Base (clausola 83 o 83b): è previsto un massimale pari a € 20.000 per caso assicurativo e illimitato per anno.
- Forma Gold (clausola 84 o 84a): è previsto un massimale pari a € 10.000 per caso assicurativo e illimitato per anno.
- Forma Gold (clausola 84 o 84b): è previsto un massimale pari a € 20.000 per caso assicurativo e illimitato per anno.

La garanzia Protezione Legale è operante in caso di "omicidio o lesioni stradali" come previsto dalla legge 41/2016?

Si, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all'articolo 3.2 di questa sezione.



Art. 3.2 - Che cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura?

La garanzia non opera:

- a. per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Protezione legale Base e nella Protezione legale Gold;
- b. nella Protezione legale Base per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada in genere;
- c. nella Protezione legale Gold per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale;
- d. nella Protezione legale Base per controversie contrattuali di diritto civile;
- e. nella Protezione legale Gold se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 210;
- f. se l'assicurato è imputato per delitto doloso; se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (Art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- g. se l'assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso⁽¹⁴⁾, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope⁽¹⁵⁾ o per guida in stato di ebbrezza⁽¹⁶⁾ con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai relativi articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- h. se l'assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;
- i. per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano l'attività d'impresa svolta dal contraente.

In caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

La garanzia recupero punti e riesame patente di guida prevede i seguenti rimborsi e limiti:

- spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti fino a € 500;
- spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente fino a € 1.000 e a condizione che l'assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più Documenti di Guida appartenenti al medesimo assicurato.

Art. 3.3 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate?

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste agli articoli 4.5 - Denuncia del sinistro, 4.6 - Modalità di gestione del sinistro e 4.8 - I casi di decadenza della Sezione 4 di questo capitolo;
- b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;
- c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario **fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari**;

(14) Art. 189 del codice della Strada.

(15) Art. 187 del Codice della Strada.

(16) Art. 186/186 bis del Codice della Strada.

- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà⁽¹⁷⁾;
- g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.;
- i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Art. 3.4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie - Art. 6 - Estensione territoriale, le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
- c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Art. 3.5 - Quando un evento è considerato in garanzia?

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a. dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Sezione 4 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Cosa fare in caso di sinistro R.C.A.?

Art. 4.1 - Denuncia del sinistro R.C.A.

La denuncia del sinistro:

- **deve essere fatta sul “Modello di constatazione amichevole di incidente”** (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
- **deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro**, così come richiesto nel modello stesso;

(17) Art. 1292 codice civile.

- **deve essere presentata entro 3 giorni** da quando il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza;
- **deve essere seguita** nel più breve tempo possibile **da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.**

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- su WhatsApp al numero 335-15.010.33 tramite l'assistente virtuale Leo;
- attraverso l'Area Clienti del sito generali.it;
- con l'App My Generali scaricabile gratuitamente;
- contattando il numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via pec all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata A/R a Generali Italia - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Segnala l'incidente

1. Indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.



Documenta l'incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del sinistro. Se non hai in auto il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

Avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del sinistro o nell'invio della documentazione, **Generali Italia ha diritto di rivalsa**⁽¹⁸⁾.

In caso di sinistro stradale avvenuto in Italia, l'assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 880 880 (attivo dalle 9:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

(18) Se presenti i presupposti dell'Art.1915 del Codice civile.

Art. 4.2 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità cui si può applicare il risarcimento diretto), l'assicurato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di risarcimento danni a Generali Italia, mediante una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- consegna a mano presso la propria agenzia;
- telegramma a: Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- al numero di fax gratuito 800 433 833;
- e-mail alla propria agenzia o via pec all'indirizzo generaliiitalia@pec.generaligroup.com;

comunicando/allegando:

- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle Compagnie;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 4.3 - Disconoscimento del sinistro

Se l'assicurato riceve notizia di una richiesta di risarcimento per un sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia dichiarazione di disconoscimento e ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale sinistro.

A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del sinistro?

Può servire ad evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del veicolo assicurato nell'incidente.



Art. 4.4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'Art. 4.1 - Denuncia del sinistro R.C.A.. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, nei limiti previsti dalla legge⁽¹⁹⁾. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in polizza, tali spese vengono ripartite tra Generali Italia e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

(19) Art. 1917 del Codice civile.

Cosa fare in caso di sinistro Protezione Legale?

Art. 4.5 - Denuncia del sinistro

Per richiedere le prestazioni previste, l'assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S.** chiamando il numero verde attivo 800 880 880 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato **dovrà chiamare il numero verde 800 880 880**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 4.6 - Modalità di gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁽²⁰⁾. **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da D.A.S., apposita procura per la gestione della controversia;**
- b. per la risoluzione della controversia, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c. l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S..

D.A.S. autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- d. sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- e. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- f. l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
- g. **se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;**
- h. **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- i. **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, D.A.S. non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

D.A.S. gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:

(20) Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05.

- j. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- k. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- l. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 4.7 - Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, D.A.S. entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 4.8 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni? I casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, D.A.S. non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e. non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di D.A.S., alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 4.9 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'assicurato.

Art. 4.10 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- Fax al numero 045 83 51 023;
- Mail all'indirizzo PEC clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, questi può ugualmen-

te procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto in Polizza.

Se l'assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁽²¹⁾.

(21) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2 Protezione del veicolo



Sezione 1 Garanzia Incendio



La garanzia opera solo se acquistata.

La garanzia Incendio comprende sempre anche la Garanzia Ricorso Terzi (clausola RT) così come prevista nella Sezione 8 del presente capitolo.

Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza:

- per la garanzia Incendio, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio, non doloso;
- per la garanzia Ricorso Terzi:
 - i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:
 - a cose di terzi quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi di legge;
 - al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 250.000 per sinistro e anno assicurativo.

Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso di terzi (per la garanzia Incendio);
- subiti dal veicolo assicurato (per la garanzia Ricorso terzi);
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;

- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate dalla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Per la garanzia Ricorso Terzi, oltre alle limitazioni sopra descritte, **la copertura non opera per i danni a persone o cose trasportate**

Sezione 2 Garanzia Furto e Rapina



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 2.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- furto (totale, parziale o tentato);
- rapina;
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;
- danni da scasso: causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o di rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel veicolo.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ai pezzi di ricambio, agli accessori ed apparecchi audiofonovisivi, sia di serie che non di serie, purché stabilmente fissati sul veicolo e ricompresi nel valore assicurato;
- alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto parziale o totale, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - il veicolo è stato ritrovato entro 60 giorni dal furto;
 - il ladro è entrato nell'abitacolo.

In questo caso Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e l'igienizzazione del veicolo **fino ad un massimo di € 150 per sinistro**, dietro presentazione di idonea documentazione.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;

b. causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.

Sezione 3 Garanzia Eventi Naturali (clausola 71)



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 3.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza, **nei limiti del valore Assicurato per l'assicurazione Furto:**

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

Generali Italia, inoltre, indennizza danni da allagamento, non provocato da fenomeno atmosferico, **fino ad un massimo indennizzo di € 2.000 per sinistro.**

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- agli accessori aggiuntivi non di serie non compresi nel valore assicurato.

Art. 3.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere, terremoto.

Non sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi previsti in questa sezione se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

Sezione 4 Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21)



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 4.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti, **nei limiti del valore Assicurato per l'assicurazione Furto**, subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio, atti comunque dolosi).

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 4.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

La copertura non opera per i danni causati da circolazione.

Art. 4.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Se l'assicurato provvede alla riparazione del danno presso una carrozzeria convenzionata, il pagamento dell'indennizzo avviene con la riduzione del 50% della franchigia e dello scoperto e il relativo minimo indicati in polizza.

Le coperture non operano per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.

Sezione 5 Garanzia Cristalli (clausola 45)



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 5.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

La garanzia è prestata **fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo**, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, **con deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 100.**

Centri Cristalli convenzionati con Generali Italia

La garanzia è prestata senza applicare la franchigia e lo scoperto se l'assicurato, in caso di sinistro, si rivolge direttamente ad un centro convenzionato con Generali Italia dedicato ai cristalli o contatta il Centro Servizi al numero verde n. 800 880 880 oppure al link www.generali.it/strutture-convenzionate/centri-cristallo e provvede alla riparazione del danno presso il Centro Cristalli convenzionato che gli viene indicato.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 5.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- le rigature e le segnature dei cristalli;
- i danni ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni alla fanaleria in genere.

Art. 5.3 - Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è **prestata con deduzione di una franchigia fissa indicata in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sezione 6 Garanzia Guasti Accidentali (clausola GU)



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 6.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle aree private, compresa la fermata e la sosta.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 6.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 6.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
- e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²²⁾;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita una delle opzioni di Rinuncia all'azione di rivalsa;
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 7 Garanzia Kasko Completa (clausola 32)



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 7.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle aree private, compresa la fermata e la sosta.

Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

Generali Italia, inoltre, indennizza inoltre danni da allagamento, non provocati da fenomeno atmosferico, **fino ad un massimo indennizzo di € 3.000 per sinistro.**

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 7.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 7.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

(22) Art. 9 del Codice della Strada.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- d. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- e. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- f. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²³⁾;
- g. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- h. in conseguenza a furto o rapina;
- i. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- j. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita una delle opzioni di Rinuncia all'azione di rivalsa;
- k. durante le operazioni di carico e scarico;
- l. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Non sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

Sezione 8 Garanzia Ricorso terzi (clausola RT)



La garanzia opera solo se acquistata.

La garanzia non può essere acquistata unitamente alla garanzia Incendio perché già la contiene.

Art. 8.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi di legge;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di € 250.000 per sinistro e anno assicurativo**.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 8.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal veicolo assicurato;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da incendio doloso di terzi;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

(23) Art. 9 del Codice della Strada.

Art. 8.3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
- e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²⁴⁾;
- f. a persone e cose trasportate.

Sezione 9 Garanzia Ricorso terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A)



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 9.1 - Che cosa è assicurato?

Ricorso terzi

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi di legge;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di € 300.000 per sinistro e anno assicurativo**.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Perdita delle chiavi del veicolo

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 260 per ogni sinistro e anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere e per l'accensione del veicolo.

Tassa di proprietà

In caso di incendio o furto senza ritrovamento indennizzabili a termini di polizza, Generali Italia indennizza all'assicurato la quota della tassa di proprietà per il periodo che va dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

Spese di recupero e custodia

In caso di furto con ritrovamento del veicolo assicurato, Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 160 per veicolo e anno assicurativo**, le spese sostenute dall'assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato da parte dell'Autorità del ritrovamento stesso.

(24) Art. 9 del Codice della Strada.

Spese di immatricolazione

In caso di incendio o furto senza ritrovamento del veicolo assicurato, Generali Italia liquida all'assicurato, **fino ad un massimo di € 160 per veicolo e anno assicurativo**, un indennizzo per le spese di immatricolazione che l'assicurato ha sostenuto per acquistare un nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, Generali Italia, nei limiti dell'importo indicato, rimborsa le spese documentate dall'assicurato per sostituirla.

Garanzia bagaglio

Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 260 per veicolo e anno assicurativo**, i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la distruzione totale del veicolo assicurato⁽²⁵⁾. L'assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'assicurato, del conducente e dei trasportati, come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, e per gli indumenti indossati dagli stessi.

Sequestro penale

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Generali Italia indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni**.

Duplicazione patente di guida

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 160 per ogni sinistro e anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

Richiesta documenti

A seguito di furto totale del veicolo, l'assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa (Europ Assistance) per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 880 880, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'assicurato dall'autorità competente.

In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'assicurato.

La Struttura organizzativa può richiedere all'assicurato, **che deve fornirla integralmente**, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

Per tutte le prestazioni:

l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 9.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

- Per Ricorso Terzi **non sono assicurati i danni:**

- subiti dal veicolo assicurato;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da incendio doloso di terzi;
- causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

(25) Vedi Art. 10.7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 10.

- Per Garanzia bagaglio:

non sono assicurati i danni ai gioielli e agli oggetti di metallo prezioso, agli apparecchi fotografici e relativi accessori, agli apparecchi radio, ottici e simili, ai telefoni cellulari, ai tablet e ai computer. Sono inoltre esclusi dalla garanzia il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, gli oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato.

- Per Sequestro penale:

- **non sono assicurati i danni** per i quali non vi sia una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia;
- avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 9.3 - Ci sono limiti di copertura?

Le coperture non operano per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²⁶⁾.

In aggiunta a quanto sopra elencato, per Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà **non sono assicurati i danni:**

- a persone e cose trasportate

Sezione 10 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Art. 10.1 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- presentare denuncia del sinistro entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla polizza e al sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- su WhatsApp al numero 335-15.010.33 tramite l'assistente virtuale Leo;
- attraverso l'Area Clienti del sito generali.it;
- con l'App My Generali scaricabile gratuitamente;
- contattando il numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via pec all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata A/R a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

- **nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;

(26) Art. 9 del Codice della Strada.

- presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- **nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:**
 - presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
 - presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
 - in caso di furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- **nel caso di incendio deve inoltre:**
 - fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- **nel caso di rottura cristalli deve inoltre:**
 - fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;
- **nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:**
 - presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
 - fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia;
- **nel caso di eventi naturali deve inoltre:**
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- **nel caso di garanzie Guasti Accidentali e Kasko Completa deve inoltre:**
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.
- **nel caso di garanzie aggiuntive deve inoltre:**
 - fornire documento fiscale che attesta le spese sostenute.

Infine Generali Italia si riserva di richiedere gli atti relativi, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**⁽²⁷⁾.

(27) Art. 1915 Codice civile.

Art. 10.2 - Recuperi

L'assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare Generali Italia. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo diventa di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente; l'assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto. Se invece l'indennizzo è stato parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato, quando Generali Italia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

Art. 10.3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

Se l'assicurato, provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione.**

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; può anche:

- sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia deve darne comunicazione all'assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Generali Italia ha facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 10.4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti. Se non c'è accordo, le parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'assicurato o ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10.5 - Valore Assicurato

Il veicolo è assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Nei limiti del valore assicurato sono assicurati anche i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, **a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo.**

Art. 10.6 - Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, il valore del bene assicurato (A) risulta superiore a quello riportato sulla polizza (B), Generali Italia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20% purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

Esempio:

- Valore del veicolo alla data dell'evento	€ 20.000
- Valore assicurato	€ 10.000
- Importo del danno	€ 2.000

L'indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il valore di listino e il valore assicurato alla data dell'evento è del 50%.



Art. 10.7 - Determinazione dell'ammontare del danno

La garanzia Cristalli viene prestata a valore a nuovo.

Le altre garanzie, salvo diversa pattuizione tra le Parti, vengono prestate a valore commerciale.

Danno totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato Generali Italia determina il relativo ammontare, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Danni parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, Generali Italia determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, **non sono trascorsi più di cinque anni** dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato:

- relativamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate **salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

- relativamente alle garanzie Guasti Accidentali e Kasko completa senza dedurre il degrado delle parti sostituite **salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro**, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino:
 - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
 - strumentazione di bordo;
 - arredamenti interni;
 - batteria;
 - gomme;
 - navigatore satellitare;
 - apparecchi audiofonovisivi.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Applicazione del degrado in caso di danni parziali - (clausola 48)

La condizione opera solo se espressamente richiamata in polizza.

A deroga di quanto previsto dal precedente paragrafo - Determinazione dell'ammontare del danno - l'indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite e/o riparate del veicolo assicurato.

Art. 10.8 - Franchigia o scoperto

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, **deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell'assicurato stesso.**

La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 6 - Estensione territoriale della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza.

Esempio numerico di applicazione della franchigia/scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A:

il danno indennizzato è di € 1.300 (riducendo € 1500 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B:

il danno indennizzato è di € 2.700 (riducendo € 3000 del 10% di scoperto).



Per la garanzie Eventi sociopolitici e Atti Vandalici se l'assicurato provvede alla riparazione del danno presso una carrozzeria convenzionata, il pagamento dell'indennizzo avviene con la riduzione del 50% della franchigia e dello scoperto e il relativo minimo indicati in polizza.

Per la garanzia Cristalli, qualora la riparazione avvenga presso un Network o Centro convenzionato e specializzato, vengono azzerati franchigia e scoperti.

Art. 10.9 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile⁽²⁸⁾.

Se per accertare il fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 10.10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽²⁹⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

Se per esempio trasportiamo sul veicolo assicurato un amico e questi apre una portiera, danneggiando un veicolo terzo, la Compagnia liquiderà il danno R.C.A. e non agirà nei confronti del responsabile.



(28) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

(29) Art.1916 del Codice civile.



Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.